A.G.C. 15 - Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione – Settore Provinciale Genio Civile Salerno – Decreto dirigenziale n. 186 del 27 aprile 2010 – Comune di Amalfi - Concessione area demaniale di mq. 354,00 sita alla localita' Santa Croce, in destra idraulica del torrente Santa Croce, individuata in catasto al foglio 15, prospiciente le particelle n. 145 e 514, ad uso attivita' turistico-balneare, per il periodo Maggio/Ottobre di ciascun anno. Ditta: Societa' "Santa Croce" di Vanacore Raffaele & C. S.n.c.- Prat. 2322/BD

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI SALERNO

PREMESSO

- Che con istanza del mese di Luglio 2009, acquisita agli atti di questo Settore in data 20.07.2009 prot. n. 653130, il sig. Vanacore Raffaele nato ad Amalfi (SA) il 12.02.1950 ed ivi residente alla frazione Vettica del comune di Amalfi (SA) alla via Maestra dei Villaggi C.F. VCN RFL 50B12 A251U, in qualità di socio amministratore della società "Santa Croce" di Vanacore Raffaele & C. S.n.c., C.F. 02115050656, con sede legale alla frazione Vettica del comune di Amalfi (SA) alla via Maestra dei Villaggi, ha chiesto la concessione di un'area demaniale di mq. 354,00 sita alla località Santa Croce, in destra idraulica del torrente Santa Croce, individuata in catasto al foglio 15, prospiciente le particelle n. 145 e 514, ad uso attività turistico-balneare, per il periodo Maggio/Ottobre di ciascun anno;
- Che a seguito di sopralluogo ed istruttoria della pratica è emersa la possibilità di aderire alla richiesta avanzata;
- Che è stato definito il valore dell'area in regime di libero mercato, relativamente a proprietà di terzi limitrofe a quella demaniale richiesta dal quale è scaturito un canone, che per l'anno 2010 è di €1.566,00, oltre all'imposta regionale del 10% dovuta ai sensi della L. n. 281/1970 e degli artt. 7, 8 e 9 della L.R. n. 1/1972;
- Che questo Settore, con nota del 13.04.2010, protocollo n. 320098, ha chiesto il pagamento del suddetto importo, oltre all'imposta regionale ed alle spese postali, per un totale di € 1.711,60, nonché la costituzione del deposito cauzionale, pari a due annualità, di € 3.112,00.

CONSIDERATO

- Che la ditta richiedente ha provveduto al pagamento dei seguenti importi, corrispondendo gli stessi con due distinti versamenti:
- 1. €1.711,60, codice tariffa 1518, eseguito il 15.04.2010 n. VCY 0784 c/o l'ufficio postale n. 40/087;
- 2. €3.112,00, codice tariffa 1519, eseguito il 15.04.2010 n. VCY 0783 c/o l'ufficio postale n. 40/087;

Tutti i versamenti sono stati effettuati sul C/C n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio Tesoreria - Napoli;

- Che la ditta richiedente ha presentato autocertificazione, con riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;
- Che l'utilizzazione dell'area demaniale in argomento è compatibile con la natura idraulica dell'area;

VISTO

- il R.D. n. 368 dell'08.05.1904:
- il R.D. n. 523 del 25.07.1904;
- la Legge n. 281 del 16.05.1970;

- la L. R. n. 1 del 26.01.1972;
- l'art.19 della L. R. n. 29 del 14.05.1975;
- la Legge n. 319 del 1976;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977;
- la L. R. n. 47 del 25.10.1978;
- la Legge n. 165 del 26.06.1990 (minimo ricognitorio);
- la L. R. n. 537 del 24.12.1993 (rideterminazione del canone);
- la Delibera di G. R. n. 3466 del 03.06.2000;
- la Circolare n. 5 del 12.06.2000 dell'Assessore Regionale al Personale;
- il D.P.C.M. del 12.10.2000, adottato ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59 del 15.03.1997, nonché

dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 112 del 31.03.1998;

- la Delibera di G. R. n. 5154 del 20.10.2000 con la quale il Settore del Genio Civile di Salerno veniva delegato per l'emissione dei Decreti di Concessione in materia di opere idrauliche;
- la Delibera di G. R. n.5784 del 28.11.2000;
- il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
- la L.R. n. 7 del 30.04.2002;
- la Delibera di G. R. n.2075 del 29.12.2002;
- la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2010;
- la Delibera di G. R. n. 92 del 09.02.2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della U.O. 08 arch. Baldo AMATO e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso nella qualità di Responsabile del Procedimento:

DECRETA

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, di rilasciare alla società "Santa Croce" di Vanacore Raffaele & C. S.n.c., C.F: 02115050656, con sede legale alla frazione Vettica del comune di Amalfi (SA) alla via Maestra dei Villaggi, socio amministratore sig. Vanacore Raffaele nato ad Amalfi (SA) il 12.02.1950 ed ivi residente alla via Giovanni d'Amalfi n. 3, C.F. VCN RFL 50B12 A251U, la concessione dell'area demaniale di mq. 354,00 sita alla località Santa Croce, in destra idraulica del torrente Santa Croce, individuata in catasto al foglio 15, prospiciente le particelle n. 145 e 514, per il periodo Maggio/Ottobre di ciascun anno.

Il presente decreto di concessione è condizionato alla tassativa osservanza delle seguenti clausole e condizioni:

Art.1 – il cespite demaniale in argomento, così come individuato sui grafici allegati alla richiesta di autorizzazione che restano depositati presso questo Settore, è dato in concessione nello stato in cui si trova ad uso attività turistico-balneare per l'appoggio di ombrelloni, sedie sdraio e simili.

Sono tassativamente vietate:

- a) ogni destinazione diversa da quella stabilita;
- b) modificazioni alla quota topografica del terreno in concessione.

E' fatto inoltre obbligo alla ditta concessionaria di rimuovere le strutture temporanee balneari entro e non oltre il 31 Ottobre di ciascun anno.

Art.2 - la concessione ha durata di anni 6 (sei) ed è valida per il periodo Maggio-Ottobre degli anni 2010-2011-2012-2013-2014-2015. Al termine la ditta concessionaria dovrà rimettere il tutto allo stato primitivo a sue complete spese, a meno che non si fornisca di nuova concessione che dovrà essere richiesta almeno tre mesi prima della scadenza;

- **Art.3** la concessione è subordinata al pagamento annuale del canone che per l'anno 2010 è fissato in € 1.711,60, codice tariffa 1518, che la ditta ha già provveduto a versare. Il deposito cauzionale di € 3.112,00, codice tariffa 1519, versato dalla ditta è infruttifero e sarà restituito, a richiesta della stessa, al rilascio dell'area demaniale, previo accertamento da parte di funzionari del Genio Civile di Salerno circa l'avvenuto rispetto di tutte le clausole e condizioni contenute nel presente decreto;
- **Art.4** per gli anni successivi il pagamento del canone, aggiornato secondo gli indici ISTAT e con l'applicazione della tassa regionale del 10%, salvo eventuali conguagli, dovrà effettuarsi entro il <u>31 Gennaio di ogni anno</u> sul C/C n° 21965181, codice tariffa 1518, intestato a Regione Campania Servizio Tesoreria Napoli rimossa qualunque eccezione per qualsiasi causa, ciò anche nel caso di pendente contestazione giudiziale per pretesi compensi ed abbuoni;
- **Art.5** è espressamente vietata ogni forma di sub-concessione o uso diverso delle aree. In caso di inosservanza del divieto, salva la facoltà dell'Amministrazione della risoluzione del contratto e salvo il diritto di risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, il concessionario è tenuto al pagamento di una penale pari all'ammontare del deposito cauzionale;
- **Art.6** l'Amministrazione ha la facoltà di rivedere ed aggiornare le condizioni contrattuali, in dipendenza di diverse disposizioni legislative, nonché di sottoporre gli atti, se del caso, all'esame di congruità. Il concessionario sarà, in tal caso, tenuto a pagare l'eventuale maggiorazione;
- **Art.7** l'Amministrazione resta sollevata da qualsiasi danno derivante dall'uso delle aree, sia in dipendenza di eventi naturali, sia in dipendenza di eventi prodotti da attività umana;
- **Art.8** il concessionario è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, di tutti i danni derivanti, direttamente ed indirettamente, dall'uso del diritto concesso, sia nei confronti dei terzi che della Pubblica Amministrazione ed è tenuto ad indennizzare in proprio, con esonero dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità ed obbligo di indennizzi di sorta;
- **Art.9** la concessione viene rilasciata ai sensi dei RR.DD. n. 523 del 25/07/1904 e n. 368 del 08/05/1904 e pertanto il concessionario è tenuto a munirsi di ogni altra autorizzazione e/o pareri previsti dalle vigenti leggi;
- **Art.10** il concessionario è tenuto alla perfetta osservanza delle norme vigenti in materia di opere idrauliche, di bonifica e sulle acque pubbliche ed in particolare ai Regolamenti n. 523/1904 e n. 368/1904 che si intendono qui integralmente trascritti e dovrà permettere l'accesso al personale degli Enti che hanno competenza sulla sorveglianza dei beni dello Stato;
- **Art.11** il presente decreto di concessione dovrà essere esibito ad ogni richiesta degli agenti e funzionari dello Stato e della Regione;
- **Art.12** l'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire sulle aree concesse qualsiasi iniziativa di interesse pubblico che fosse necessaria, nonché di modificare od alterare in qualunque tempo e modo, per qualsiasi motivo, le modalità e le cose concesse;
- **Art.13** nel caso che, durante il periodo di concessione e per qualsiasi motivo, le superfici delle aree concesse venissero aumentate di oltre un ventesimo, il canone sarà aumentato proporzionalmente alla superficie stessa, con decorrenza dall'annualità successiva alla esecuzione degli stessi;
- **Art.14** la concessione può essere revocata in ogni momento e con semplice diffida da parte dell'Amministrazione:
- se si manifestassero esigenze di pubblico interesse che impongano la sottrazione delle aree concesse all'utilizzazione privatistica;
- se il concessionario contravviene alle disposizioni elencate nel presente decreto;
- se l'Amministrazione per sue insindacabili ragioni, non ritenesse più compatibile la presente concessione.

In tali casi nessun diritto di rimborso o di risarcimento spetterà al concessionario;

Art.15 - in caso di cessazione o revoca della concessione, il concessionario è obbligato, nel termine che gli verrà assegnato e a sue spese, a demolire ogni opera eventualmente eseguita, rimettendo il terreno nelle condizioni antecedenti alla concessione. Rimane ferma comunque, la facoltà dell'Amministrazione di acquisire a sua scelta e gratuitamente, le opere medesime senza pretenderne la demolizione;

- **Art.16** il concessionario rinunzia fin da ora a qualsiasi indennità per migliorie, addizioni e trasformazioni che, sempre nel rispetto dei predetti divieti, dovesse apportare alle aree;
- **Art.17** è vietato al concessionario di imporre e/o permettere che altri impongano servitù di qualsiasi natura sulle aree concesse, con obbligo di denunciare quelle servitù abusive che riscontrasse esistere sullo stesso, sotto pena dei danni e delle spese;
- **Art.18** per quanto non espressamente previsto nel presente atto, valgono e si intendono qui richiamate tutte le norme vigenti in materia di amministrazione dei beni del Demanio dello Stato e, ove occorra, quelle del codice civile;
- **Art.19** la concessione è rilasciata facendo salvi i diritti demaniali e dei terzi, nonché il ripristino delle servitù prediali e demaniali;
- Art.20 tutte le eventuali spese relative al presente atto sono a carico del concessionario;
- **Art.21** il presente decreto è vincolante ed impegnativo sin da questo momento per il concessionario per quanto attiene agli obblighi assunti.

Di inviare il presente provvedimento:

- All'A.G.C. LL.PP. OO.PP.;
- Al B.U.R.C. per la pubblicazione;
- Al Settore Entrate e Spese di Bilancio per competenza;
- Alla società "Santa Croce" di Vanacore Raffaele & C. S.n.c.;
- Al comune di Amalfi.

Il Dirigente del Settore ing. Vincenzo Di Muoio